

**GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO IN FORMA DI PARTENARIATO ATTUATIVO  
DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE**

**COMUNE DI BORGORICCO**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... presso la  
residenza comunale , con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

**TRA**

il Comune intestato C.F / P. IVA ..... in  
persona di ..... responsabile del  
servizio, in esecuzione della deliberazione n. ...., in data .....

**E**

l'associazione sportiva ....., con sede in ....., via  
....., C.F / P. IVA ....., in persona del  
Sig. ...., nato a  
....., il ....., residente a  
..... in via ....., che interviene in qualità di  
.....;

Premesso che l'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Visto il proprio atto deliberativo (...) contenente il percorso logico argomentativo sulla base del quale questa amministrazione ha ritenuto di addivenire alla stipula del presente atto convenzionale, attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato, applicando il D.lgs. n. 36/2023;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio servizi culturali ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo Gianpaolo Vecchiato tra le parti, come sopra generalizzate,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO E FINALITÀ E DURATA**

1. Il Comune di Borgoricco nella persona di (...) che lo rappresenta giusto decreto sindacale di nomina (...), affida all'ASSOCIAZIONE (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta dei seguenti impianti sportivi siti nel Comune:
  - a. impianto sportivo "Gianpaolo Vecchiato" sito in via Scardeone costituito da: campo regolamentare per il gioco del calcio, pista di atletica, spogliatoi, tribuna coperta per il pubblico con annessa sotto tribuna ed area a parcheggio.
2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede a titolo assolutamente gratuito.
3. finalità esclusiva della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.
4. La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2024 e termina il 31.08.2034.
5. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30.06 di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
6. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
7. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

### **Art. 2**

#### **OBIETTIVI GENERALI**

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

### **Art. 3**

#### **GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI**

1. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi, nel modo seguente:
  - A. a carico del concessionario spetta la manutenzione ordinaria dell'impianto, che concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco di attività:
    1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
    2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
    3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
    4. manutenzione degli infissi e dei vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
    5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
    6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
    7. manutenzione delle porte e delle serrature;
    8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
    9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
  10. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
    - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
    - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
    - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
    - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
    - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
  11. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;

12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
13. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
14. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune spetta la manutenzione straordinaria, che concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco di attività:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti;
3. manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori,
4. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
5. manutenzione apparecchiature di allarme;

#### **Art. 4**

### **USO DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al

pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune.

Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per un massimo di 5 volte all'anno.

3. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

## **Art. 5**

### **MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuarvi le attività di seguito riportate:

- a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;

- e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

## **Art. 6**

### **L'ATTIVITÀ SPORTIVA**

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

- a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
- c. programma degli allenamenti;
- d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, senza eccezione o riserva alcuna, è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività associative, a:

- 1. usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, conservando per tutta la durata della concessione gli impianti, gli spazi adiacenti, gli accessori e le pertinenze e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, assumendosi la piena responsabilità per tutti i danni che vi possano eventualmente essere arrecati anche da parte di terzi (connessi all'attività organizzata), durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- 2. tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, derivanti dalla gestione dei beni in concessione;
- 3. sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi, mediante sottoscrizione di idonea polizza assicurativa;
- 4. sottoporre i propri atleti tesserati, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e/o non

agonistica;

5. usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione, non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro, e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, salvo su richiesta del Comune o previo parere favorevole del Settore comunale competente e secondo le tariffe stabilite al successivo art. 12;
6. assicurare la presenza, durante l'esercizio delle attività associative, di pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile e dell'addetto alla sicurezza, ove richiesto, avente i requisiti stabiliti dall'art. 22 della L.R. Veneto n.8 del 11.05.2015, muniti di idoneo documento attestante l'appartenenza all'Istituzione richiedente, impegnandosi alle relative comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 22;
7. munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
8. possedere la disponibilità di un defibrillatore e di personale abilitato all'uso dello stesso;
9. contrarre, presso apposito istituto, assicurazione a favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
10. dare priorità all'uso degli impianti alle scuole cittadine, compatibilmente con gli impegni della Società;
11. concedere al Comune gli impianti, completamente agibili e gratuitamente, su semplice richiesta dello stesso, per manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio, o svolte con la sua collaborazione, effettuate al di fuori del periodo di attività sportiva ufficiale del Concessionario, tenute presenti le esigenze tecniche e di manutenzione dei campi e dell'impianto in genere, con rimborso alla Società di eventuali maggiori oneri di manutenzione e ripristino che dovessero derivare dallo svolgimento delle suddette. La pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, per le manifestazioni sopracitate, è direttamente gestita dal Comune, dall'Ente di Promozione, Federazione, Società Sportiva o altro soggetto cui l'Amministrazione si appoggia per la realizzazione della manifestazione; pertanto la pubblicità esistente potrà, se del caso, essere coperta o accantonata, a cura e spese dell'organizzatore, il quale provvederà poi al successivo ripristino;
12. permettere l'accesso di incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione;
13. riconsegnare, alla scadenza della convenzione, gli spogliatoi e i servizi igienici dell'impianto in buono stato;

14. impegnarsi, in relazione al Decreto del Ministero dell'Interno del 25 agosto 1989 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”, ad autorizzare l'accesso all'impianto dato in concessione a un massimo di persone, indicato, sulla base dell'art. 1 e successivo art. 19 del succitato Decreto Ministeriale in materia di capienza di pubblico, dai competenti uffici tecnici comunali;
15. rispettare quanto previsto dal proprio Statuto Societario e a comunicare, ad ogni rinnovo, i componenti degli organi societari, nonché eventuali modificazioni che riguardassero la natura giuridica o più in generale l'atto costitutivo al Comune che ne valuta le condizioni di compatibilità con il presente accordo;
16. trasmettere copia del piano di previsione di utilizzo delle strutture annualmente;
17. trasmettere per ogni anno finanziario, entro il 30 aprile dell'anno successivo, agli Uffici comunali, una relazione dettagliata con i seguenti dati:
  - numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo;
  - ore di utilizzo da parte di società sportive o utenti diversi dal Concessionario;
  - documenti contabili attestanti lo stato economico-patrimoniale dell'Associazione, con l'indicazione di eventuali introiti da sponsorizzazione;
  - rendiconto dettagliato delle entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;
18. rispettare quanto previsto nei Regolamenti comunali sull'utilizzo degli immobili comunali, al quale si fa rinvio per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto
19. adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente. Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del Settore.

Il concessionario dovrà garantire il rispetto dell'art. 2, c. 3 d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – che prevede che le Pubbliche Amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Borgoricco recederà dalla presente convenzione nel caso di violazione di obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, da parte dei collaboratori del concessionario.

## **ART. 8**

### **DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

È vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto della presente concessione. Non è intesa come sub-concessione l'uso degli impianti autorizzati dal concessionario a favore di altri enti ed Associazioni sportive.

## **ART. 9**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui all'art. 3, nonché tutte quelle relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dal Concessionario, fanno capo alla Società Concessionaria. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro, da parte del concessionario.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria deve essere posta particolare cura in ordine a:

- a) eliminazione di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni all'impianto;
- b) il mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco e la pulizia accurata di tutti i servizi igienici.

Qualora fossero riscontrate delle carenze manutentive ordinarie agli impianti stessi, saranno indicate al Concessionario che, entro il mese successivo, dovrà eseguire i lavori occorrenti.

Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Gestore abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario.

## **ART.10**

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del gestore oppure non siano conseguenza di danni occorsi in occasione di manifestazioni organizzate da terzi, nel qual caso saranno poste a carico della Società organizzatrice. In caso di riparazioni considerate urgenti, in relazione al pericolo di un guasto imminente o in relazione al rischio di aggravamento dello stato dei luoghi, il Comune si attiverà attuando le procedure di urgenza previste dalla normativa vigente per la riparazione tempestiva di guasti. Eventuali lavori di miglioria, addizione, o comunque che si siano resi necessari per adeguamenti normativi, già realizzati o da realizzarsi in corso di gestione, sui beni oggetto della concessione tali da non poter essere tolti in qualunque momento senza apportare un danneggiamento ai beni stessi non potranno essere rimossi dal concessionario senza preventiva autorizzazione del Comune a parte proprietaria, nel qual caso si osserveranno le disposizioni degli art. 1592 – 1593 del c.c. Al termine del contratto comunque, ogni miglioria, sia di beni mobili sia di beni immobili, effettuata dal concessionario a supporto della funzionalità dell'impianto sportivo rimarrà di proprietà del Comune di Borgoricco, non vi sarà da parte del Comune alcun ristoro né riconoscimento, con rinuncia da parte del concessionario ad ogni rivalsa sugli stessi.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di autorizzazione formale da

parte del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario il ripristino dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, fino alla revoca dell'affidamento.

#### **ART. 11**

##### **RISTORO**

Il Gestore è autorizzato a gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. In deroga al precedente articolo 5 è data facoltà al Gestore di affidare a terzi la gestione del punto ristoro.

La suddetta deroga è operante limitatamente al periodo di concessione e nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione. Copia del contratto dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla stipula agli Uffici comunali.

Il sub-Gestore ed il Gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere al Gestore l'apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Gestore.

#### **ART. 12**

##### **PUBBLICITÀ E PROVENTI PUBBLICITARI**

La Società concessionaria si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nella struttura sportiva, tenendo il Comune sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità. I proventi della pubblicità in qualsiasi forma effettuata negli impianti dati in concessione e per la durata della stessa, spettano al Concessionario, fermo restando a carico dello stesso l'onere di tutte le pratiche, le autorizzazioni ed i nullaosta richiesti dalle norme in vigore, relativamente alle imposte di pubblicità. La Società Concessionaria non può, in ogni caso, assumere od accettare impegnative di carattere pubblicitario con Ditte, Imprese, Società Sportive o terzi per un periodo di tempo superiore alla scadenza della presente concessione, pena, nella eventualità contraria, la nullità del negozio.

#### **ART. 13**

##### **PERSONALE DI CUSTODIA O SERVIZIO**

Nessun onere è a carico del Comune per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del Concessionario. In particolare il Concessionario è responsabile nei confronti di suddetto personale,

per il pagamento di quanto dovuto a norma di contratto di lavoro, per il versamento dei contributi e delle relative assicurazioni sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14**

#### **GARANZIE**

Il Concessionario può provvedere autonomamente ed a suo insindacabile giudizio, alla stipulazione di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ed incendio, per eventuali danni a persone o a cose, presso Società o Istituti primari.

Nei casi previsti dai punti 2 e 3 dell'art. 4, la responsabilità è assunta con specifiche polizze assicurative.

#### **ART.15**

#### **REGOLAMENTO D'USO IMPIANTO A TERZI**

In caso di concessione dell'impianto ad altre Società o Associazioni Sportive, per attività temporanea o continuativa, il contributo per l'uso dell'impianto viene concordato tra le Società e non può comunque, per il periodo della concessione, superare gli importi previsti dall'Ente.

L'impianto deve essere fornito di segnature campo, riscaldamento locali, acqua sanitaria e pulizie finali. Potrà essere richiesta una cauzione di euro 100,00 per le attività saltuarie.

Il Concessionario prende atto che i suindicati importi possono essere aggiornati di anno in anno dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 16**

#### **CONTRIBUTI A FAVORE DEL GESTORE**

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici e privati – approvato con atto di C.C. n. 20 del 12.03.1991 - le parti stabiliscono che il Comune riconosce a favore del Gestore, per l'attività di promozione e sviluppo dell'attività sportiva e per la gestione degli immobili comunali un contributo massimo, determinato annualmente nel bilancio di previsione.

La quantificazione del contributo è così disciplinata:

1. contributo in misura fissa pari a € 10.000 per la gestione dell'intero plesso;
2. contributo variabile pari a 80 € per ogni iscritto/tesserato minorenni, residente nel Comune di Borgoricco durante l'anno, con i seguenti limiti massimi:
  - i. 8.000 € per l'Associazione che garantirà la gestione degli impianti calcistici;
  - ii. 7.000 € per l'Associazione che garantirà la gestione delle strutture sportive afferenti.

Entro il mese di novembre il gestore comunicherà i dati relativi alle iscrizioni/tesseramenti e trasmetterà, agli Uffici meglio indicati al successivo art. 19 della presente convenzione, una relazione sull'effettivo svolgimento delle attività.

Effettuate le verifiche sulla documentazione trasmessa dal gestore, il Comune procederà alla corretta quantificazione e alla liquidazione della somma spettante.

Il contributo fisso sarà erogato per il 50% entro il mese di dicembre e il rimanente entro il mese di aprile dell'anno successivo.

#### **ART. 17**

#### **CONTROLLI**

Il Comune, nella persona del Funzionario del Settore Cultura o suo delegato e altri Settori tecnici del Comune competenti, sono delegati al controllo della buona conduzione e gestione dell'impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui al presente atto.

A tale scopo i dipendenti a ciò delegati avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

#### **ART. 18**

#### **SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di violazione da parte del Concessionario delle norme che la disciplinano, nonché per scioglimento della Società Sportiva, o per mancanza di attività.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

Scioglimento dell'associazione;

- a) Il mancato rispetto degli obblighi degli artt.4-5-6-7-8-11
- b) La rinuncia da parte del Concessionario deve essere comunicata al Comune entro il mese di maggio dell'anno sportivo corrente, diversamente vengono posti a carico del concessionario i costi di manutenzione di un'intera annata sportiva.

#### **ART. 19**

#### **RAPPORTI E RINVIO**

I rapporti tra Comune di Borgoricco ed il Concessionario sono tenuti dal Responsabile dell'Area Servizi culturali, o suo delegato. Per quanto non regolamentato dal presente atto, si rinvia ai regolamenti comunali e alle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 20**

#### **COMPOSIZIONE DELLE LITI**

Le clausole della presente concessione permangono interamente valide e condizionate al permanere della destinazione principale data agli impianti sportivi in oggetto.

Le eventuali vertenze di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovessero insorgere nel corso o al termine della presente concessione, potranno essere definite, in via bonaria, tra le parti, fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere, per l'insolvenza delle controversie, all'autorità giurisdizionale competente.

## **ART. 21**

### **SPESE DELLA CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE**

Tutte le spese della presente concessione, comprese quelle inerenti la registrazione secondo le attuali disposizioni di legge, sono a carico del Comune.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative previste dalla convenzione;
- e. garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

## **Art. 22**

### **SOSPENSIONE ATTIVITA'**

Qualora fosse necessario intervenire per dar corso a lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro degli impianti sportivi, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sospensione delle attività sportive per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori medesimi, senza che l'associazione possa richiedere indennizzi in specie.

## **Art. 23**

### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto.